

# Ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali

del 21 maggio 2014

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali,

*ordina:*

## **Art. 1**            Lista degli alimenti OGM per animali

Gli organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi sono elencati nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all'allegato.

## **Art. 2**            Tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di alimenti per animali

<sup>1</sup> Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi possono essere immessi sul mercato per cinque anni dopo la revoca dell'autorizzazione se:

- a. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tracce; e
- b. la quota di tracce non supera lo 0,9 per cento di massa.

<sup>2</sup> Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata per motivi di sicurezza non possono essere immessi sul mercato.

## **Art. 3**            Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 1° febbraio 2005<sup>2</sup> concernente la lista degli alimenti OGM per animali è abrogata.

RS 916.307.11

<sup>1</sup> RS 916.307

<sup>2</sup> RU 2005 985

**Art. 4**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014

Ufficio federale dell'agricoltura:

Bernard Lehmann

*Allegato*  
(art. 1)

## Lista degli alimenti OGM per animali

Organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e additivi	Materie prime e additivi nei quali possono essere utilizzati gli organismi della colonna 1	Data dell'autorizzazione
Soia GTS 40-3-2 (Monsanto)	tutti	20.12.1997
Granturco Bt 11 (Syngenta)	tutti	14.10.1998
Granturco Bt 176 (Syngenta)	tutti	06.01.1998
Granturco MON810 (Monsanto)	tutti	27.07.2000
Granturco 1507 (Pioneer HiBred)	tutti	01.07.2014
Tutti gli organismi geneticamente modificati che in virtù degli articoli 19–23 del regolamento (CE) n. 1829/2003 <sup>3</sup> possono essere immessi sul mercato nell'UE	Glutine di granturco Alimenti di glutine di granturco Farina di fuso di granturco Germini di granturco Fiocchi di granturco Farina di granturco per l'alimentazione animale Tritello di spiga di granturco essiccato Amido di granturco Amido gonfiato di granturco Borlande essiccate di granturco Fave di soia estruse Baccelli di fave di soia Farina o fiocchi di patate Fecola di patate Proteine di patate Melassa di barbabietole da zucchero Polpa di barbabietole da zucchero Olio, panelli oleosi e altri sottoprodotti dell'estrazione di olio di colza, soia, cotone e granturco	

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell'11.3.2008, GU L 97 del 09.4.2008, pag. 64.

